



# COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 65 DEL 07-08-2024

**Oggetto: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISPETTO DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'AREA RICOMPRESA TRA LE INTERSEZIONI DI VIA PASUBIO, VIA MONTELLO, VIA IMPERIALE, SS 9 VIA EMILIA, VIA B. FERRARI, VIA PODGORA, VIA DEL POZZO, VIA MANZOTTI.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con DGR n. 949/2024 del 27 maggio 2024 è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, che prevede l'inizio dell'attività venatoria nel mese di Settembre 2024;

**DATO ATTO** che, anche quest'anno, a fronte dell'inizio della stagione venatoria e del mancato intervento della Regione Emilia Romagna:

- sono pervenute segnalazioni direttamente collegate all'esercizio dell'attività venatoria che evidenziano alcune criticità riguardo l'attività stessa in alcune aree del territorio comunale, caratterizzate dalla presenza di quartieri abitati o strade frequentate da pedoni e/o ciclisti;
- nello specifico l'area interessata è quella ricompresa tra le intersezioni di via Pasubio, via Montello, via Imperiale, SS 9 – via Emilia, via B. Ferrari, via Podgora, via del Pozzo, via Manzotti.

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale, in previsione della nuova stagione venatoria, intende evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, adottando idonee misure per la tutela della incolumità pubblica;

**VISTO** che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, in cui si registra la presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto all'art. 21, commi e) ed f), della Legge n. 157/92, come recepiti nella L.R. n. 08/1994 e ss.mm.ii., che vietano:

- l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di CENTO METRI da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a CINQUANTA METRI da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- il divieto di sparo da distanza inferiore a CENTOCINQUANTA METRI in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

**RILEVATO** che l'istituzione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendovi ampie zone a disposizione in cui esercitare tale attività liberamente;

**VERIFICATO** che, nella fattispecie, la giurisprudenza ammette, in via astratta, un potere di intervento *extra ordinem* del Sindaco, pur in presenza di una competenza di altro Ente, quando l'ordinanza sindacale, con adeguato apparato documentale e motivazionale, è finalizzata a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e, per tale motivazione, può incidere sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrative, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni nei confronti dei soggetti considerati;

**VISTI:**

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

**A PARTIRE DAL 01/09/2024 E FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE VENATORIA:**

- il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area ricompresa tra le intersezioni di via Pasubio, via Montello, via Imperiale, SS 9 – via Emilia, via B. Ferrari, via Podgora, via del Pozzo, via Manzotti.

**DISPONE**

- il provvedimento è esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Sant'Ilario d'Enza;
- il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli agenti della Polizia Provinciale, dalle Guardie volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste;
- le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.);
- la presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante: pubblicazione sul sito Web del Comune di Sant'Ilario d'Enza, pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sulla pagina FB;
- copia della presente ordinanza è inoltre trasmessa per quanto di competenza: al Comando di Polizia Locale dell'Unione Val d'Enza, al Comando dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, alla Polizia Provinciale, alle Associazioni venatorie locali.

**AVVERTE**

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Il Sindaco  
F.to Marcello Moretti